

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

Sezione Fallimentare Ufficio di Napoli

Proc.Unit. 291/2024

Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Gianpiero Scoppa Presidente

Francesco Paolo Feo Giudice

Eduardo Savarese Giudice del.

Ha emesso, a seguito dell'udienza collegiale del 12 giugno 2024, la seguente

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

A seguito del ricorso depositato il 20 maggio 2024, nell'interesse del signor

14, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Montella (C.F. MNTNCL76A22F839X).

Il ricorrente è pacificamente una persona fisica sovraindebitata, che percepisce redditi da lavoro ed è titolare di diritti immobiliari oggetto di pignoramento (vendita prevista il prossimo 16 luglio). Più precisamente, come evidenziato nella relazione dell'organo gestore della crisi: "L' Istante, come risulta dal certificato di attribuzione della partita iva, aperta in data 17.06. 2019 è un lavoratore autonomo, che svolge l'attività di procacciatore di affari in prodotti finanziari, in forza dell'allegato contratto di agenzia. Il Sig.re [REDACTED] è, pertanto, un imprenditore nell'ambito di una collaborazione coordinata e continuativa tipica, il quale, ai sensi dell'art. 2195 co. 2 c.c., esercita una attività intermediaria nella circolazione dei beni e produce reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986".

La natura prevalente dei debiti dell'istante è di natura erariale e contributiva, come risulta dalla documentazione in atti, ed inerente all'attività di impresa svolta in data anteriore al 2015. A tal riguardo, la relazione del gestore precisa che "All'uopo ha rappresentato una esposizione debitoria di euro 434.030,02 (quattrocentotrentaquattromilatrentaeuro/02centesimi), costituita in gran parte da crediti erariali e previdenziali, da qualificarsi quali crediti privilegiati su beni mobili. In dettaglio, l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, come da certificazione in atti, vanta un credito pari ad € 302.712,45 (trecentoduemilaeurosettecentododici/45centesimi). La Regione Campania vanta un credito certificato pari ad € 803,75 (ottocentotreeuro/75centesimi). A tali debiti erariali e previdenziali è da aggiungere il credito privilegiato vantato da Unicredit Spa, garantito da ipoteca di



primo grado sull'immobile di piena proprietà dei signori

e, precisamente, casetta unifamiliare a schiera distinta con il numero int. 2 e composta da vani 7,5 con annesso terrazzo a livello, confinante con viale privato condominiale, con int. 1 e int. 3, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli con i seguenti estremi salienti: sezione urbana PIA, foglio 12, particella 1283, subalterno 2, categoria A/2. Il richiedente Sig.re [REDACTED] prodotto il contratto di mutuo relativo al credito vantato da Unicredit Spa per atto pubblico del Notaio Dott.ssa D'Anna del 16 luglio 2002 Repertorio n. 82571 Raccolta n. 25152, dal quale risulta la qualità di mutuatari dei Sig.ri [REDACTED] obbligati solidali, tenuti ciascuno per l'intero. Il credito privilegiato vantato da Unicredit Spa è stato ceduto dal sopradetto Istituto Bancario alla società PRISMA SPV SRL. Dalla Certificazione della Centrali Rischi della Banca di Italia risulta che il credito vantato dalla società PRISMA SPV SRL nei confronti del Sig.re [REDACTED] aggiornato al mese di novembre 2023, è pari ad € 109.817,00 (centonovemilaottocentodiciassetteeuro). (...). Dalla certificazione della Centrale Rischi della Banca d'Italia risulta che il Sig.re [REDACTED] è debitore nei confronti della società FENICE SPV S.R.L., cessionaria del creditore cedente BMW BANK GMBH, dell'importo di € 18.730,00 (diciottomilasettecentotrentaeuro). In merito a tale finanziamento il Sig.re Stella Salvatore ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva di certificazione, qui allegata, con la quale dichiara che «il debito emerso dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia nei confronti della BMW BANK GMBH, la quale ha ceduto il credito in sofferenza alla cessionaria Fenice SPV, della somma complessiva pari ad € 18.730,00 deriva dal mancato pagamento della maxi rata afferente all'acquisto dell'autovettura modello BMW targata DX275LX, acquistata nel 2008 e venduta nel 2012». Trattasi quindi di un credito chirografario, derivante da un prestito al consumo". In merito al patrimonio liquidabile, il cespite pignorato è stato valutato 165.000,00.

Tanto premesso, e preliminarmente, il tribunale dà atto che non sussistono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del codice della crisi.

Ancora preliminarmente, il tribunale dà atto di aver positivamente verificato i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 del codice.

Il tribunale, ritenuta la completezza della documentazione prodotta ed esaminata la relazione del gestore, allegata ai sensi dell'art. 269, comma 2, Codice della Crisi, reputa sussistenti tutti i requisiti per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, restando in capo al G.D. il potere di determinare le eventuali quote di reddito da destinare al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare.

P. Q. M.

Visti gli artt. 268 ss. del nuovo CCII;



DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione controllata a carico di

NOMINA

giudice delegato il dott. Dante Virgilio Bernardi e liquidatore l'avv. Romina Amicolo;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, trovando applicazione l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo, allo stato, il diritto del debitore di risiedere nell'appartamento di sua proprietà la cui vendita riguarderà, almeno in una prima fase, il solo diritto di nuda proprietà;

DISPONE

Dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale.

ORDINA

la trascrizione della sentenza, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti.

SOSPENDE

Ex art. 150 CCII l'esecuzione immobiliare pendente, così come ogni altra iniziativa esecutiva e cautelare comunque avviata, e di esse inibisce l'avvio a partire dalla pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2024

Il giudice est.

dr. Eduardo Savarese

Il Presidente

Gianpiero Scoppa

*Il Presidente
Naga 20/6/2024*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Garso

Firmato Da: EDUARDO SAVARESE Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 212176bct1d928db0
Firmato Da: GIANPIERO SCOPPA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 62b4e1b114d8c774 - Firmato Da: GRECO OLGA PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a3713a5371

